



19 APR. 2011

Nell'anno **duemilaundici**, addì **19 aprile** alle ore **15.50**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0026584 del 14.04.2011, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.35), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 15.55), dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.06), sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

DELIBERA
95/11
REGOLAMENTI
10/4



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 APR. 2011

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Dot. Fabrizio DE ANGELIS

uw

Il Capo Settore IV
Collaboratori Personale non di ruolo
(D.ssa Giuliana De Martino Rosaroli)

PERVENUTO IL

14 APR. 2011

RIP. V - SETT. III

Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche – Modifiche degli artt. 7 e seguenti

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore IV della Ripartizione II.

Il Presidente informa che è stata predisposta la modifica al vigente Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche, a seguito delle novità normative introdotte in materia dalla Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Ciò premesso si evidenziano le principali novità in esso contenute.

La nuova normativa ha distinto in sostanza tre diverse tipologie di incarichi di docenza.

Il comma 1 dell'art. 23 disciplina il caso di incarichi di insegnamento attribuiti, a titolo gratuito od oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. In questa ipotesi, la designazione del docente prescinde dal ricorso alla procedure di valutazione comparativa ed il candidato deve essere in possesso degli specifici requisiti soggettivi indicati dalla legge. I contratti sono stipulati dal Rettore su proposta dei competenti organi accademici.

Al riguardo si ritiene che tale fattispecie sia direttamente applicabile; tuttavia, per il caso di contratti a titolo oneroso, è necessario individuare un importo adeguato da corrispondere ai docenti, che non può coincidere con quello a suo tempo stabilito dal Senato Accademico con delibera del 30.05.2002, nella quale si era previsto un compenso minimo lordo per le docenze a contratto pari ad € 200,00.

Infatti, anche alla luce delle recenti e numerose diffide inviate all'Università da altrettanti professori a contratto della Sapienza, finalizzate ad ottenere l'interruzione dei termini di prescrizione del diritto alla giusta retribuzione ex art. 36 Cost., tale corrispettivo non appare oggi sufficientemente congruo.

Il secondo comma dell'art 23 prevede, invece, l'ipotesi di affidamento di incarichi di docenza a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali mediante espletamento di procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Tali contratti possono essere attribuiti esclusivamente a titolo oneroso, ed il trattamento economico relativo non può essere determinato in modo autonomo dalle Università, ma dovrà essere individuato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, da apposito Decreto Interministeriale. Pur in assenza del citato Decreto si ritiene in ogni caso che sia possibile procedere alla pubblicazione di bandi di valutazione comparativa per le attività di insegnamento retribuite, anche al fine di garantire il



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 APR. 2011

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Dott. Fabrizio DE ANGELIS

uw

Il Capo Settore IV
Collaborazioni Personale non di ruolo
(D.ssa Giuliana De-Martino Rosaroli)

regolare espletamento della didattica, previa individuazione del compenso da corrispondere per il periodo transitorio e fermo restando che lo stesso andrà necessariamente adeguato alle previsioni del Decreto emanando.

Infine, il comma 3 dell'art. 23 disciplina la possibilità di attribuire incarichi di insegnamento a studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, il cui trattamento economico deve essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

Altra novità di rilievo è la previsione di cui all'art. 18, comma 1 lettere b) e c) della Riforma Gelmini, in base alla quale vige il divieto di stipulare contratti di insegnamento con coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

In ordine alla durata degli incarichi la normativa attuale ha stabilito che gli stessi siano rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

Il Presidente informa che il Senato Accademico, nella seduta del 12.04.2011, ha deliberato di approvare la modifica degli artt. 7 e seguenti del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche, nel testo che si sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, per quanto riguarda la retribuzione dei contratti di insegnamento, il Senato Accademico, nella medesima seduta, ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione a fissare la misura della retribuzione per i contratti di insegnamento a titolo oneroso di cui ai commi 1, 2 e 3 all'art. 23, L. 240/2010.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare in merito.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Bozza di modifica degli artt. 7 ss. del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche;

ALLEGATI IN VISIONE

- Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 23.
- Verbale della seduta del Senato Accademico del 12.04.2011.



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 96/11

IL CONSIGLIO

Seduta del

19 APR. 2011

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto dell'Università;**
- **Visto l'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;**
- **Viste le modifiche degli artt. 7 e seguenti del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche, approvate dal Senato Accademico nella seduta del 12.04.2011;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 21: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Mussino, Saponara, De Nigris Urbani, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano**

DELIBERA

- **di esprimere parere favorevole in merito all'approvazione delle modifiche degli artt. 7 e seguenti del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche;**
- **di incaricare i Consiglieri Biffoni, Graziani, Merafina e Mussino di determinare, con il Dirigente della Ripartizione Personale, Dott. Fabrizio De Angelis, gli importi per la retribuzione dei contratti di insegnamento a titolo oneroso di cui al comma 1, dell'art. 23, della Legge 240/2010, dei contratti di cui al comma 2, dell'art. 23, della Legge 240/2010 e dei contratti di cui al comma 3, dell'art. 23 medesima Legge.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S

CAPO II – Contratti di insegnamento

Art. 7

Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge 240/2010

1. L'Università La Sapienza, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, può stipulare contratti a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero dei titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei suddetti contratti.

I contratti sono attribuiti, nel rispetto del Codice Etico, previo espletamento della procedura di cui al successivo art. 8, che assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della L. 240/2010, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c), per i contratti a qualunque titolo erogati dall'Ateneo, i contratti di insegnamento di cui al presente capo non possono essere attribuiti a chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 8

Procedura di attribuzione degli incarichi

1. Per i fini di cui all'articolo precedente, i Dipartimenti ovvero le Facoltà per i Corsi di studio non di pertinenza di un singolo Dipartimento, previa delibera dei rispettivi Consigli, provvedono alla emanazione di bandi per valutazione comparativa dandone pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della struttura e dell'Università e in tutti gli altri modi ritenuti utili.

2. Le delibere adottate, ed i relativi bandi, dovranno riportare:

a) le motivazioni delle esigenze didattiche che richiedono il conferimento tramite contratto dell'incarico di insegnamento;

b) il titolo dell'insegnamento, il settore scientifico disciplinare di appartenenza, il numero di ore di attività didattica;

c) il compenso totale al lordo degli oneri a carico del beneficiario;

d) le modalità ed il termine di presentazione delle domande;

e) le modalità di selezione, tramite valutazione comparativa, con la specifica indicazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili, con riferimento al settore scientifico-disciplinare e delle eventuali prove previste;

f) l'indicazione dell'obbligo per il candidato idoneo, se pubblico dipendente, di presentare il nulla osta dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e seguenti, del d.lvo 165/2001. La mancata presentazione del predetto nulla osta rappresenta elemento ostativo alla stipula del contratto.

g) la relativa copertura finanziaria.

3. Il contratto è stipulato dalla medesima struttura che emette il bando, avrà durata annuale, potrà essere stipulato con la stessa persona per non più di cinque anni consecutivi e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

4. Non si fa ricorso alle procedure di selezione previste nel presente articolo nelle ipotesi di cui ai successivi artt. 10 e 11.

Art. 9 **Trattamento economico**

Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della l. 240/2010. Nelle more dell'approvazione del suddetto Decreto, il corrispettivo dei contratti di cui all'art. 7 viene individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 **Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge 240/2010**

1. L'Università La Sapienza, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 553, può stipulare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio allo scopo allocate, contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.

2. I predetti contratti sono stipulati dal Rettore, su proposta dei Dipartimenti ovvero delle Facoltà per i Corsi di studio non di pertinenza di un singolo Dipartimento. Il trattamento economico dei contratti a titolo oneroso è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

3. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con i soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti.

4. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 11 **Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 240/2010**

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università La Sapienza nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese, o fondazioni, può attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato sul sito internet dell'università, sulla base di specifiche proposte delle competenti strutture interessate.

Art. 12
Copertura previdenziale

Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8/8/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13
Compiti e doveri didattici

1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, il professore a contratto svolge il corso di insegnamento affidatogli e organizza le attività connesse, quali la partecipazione ad esami di profitto, lo svolgimento di attività di tutorato ed orientamento degli studenti, la fissazione di calendari di ricevimento, la partecipazione, in qualità di relatore, a tesi di laurea, nonché alle commissioni didattiche interne alle strutture universitarie competenti.

2. Il professore a contratto partecipa, altresì, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Corso di Laurea, escluse, in ogni caso, le delibere relative alle proposte di stipula dei contratti di cui al presente regolamento e quelle concernenti la chiamata o la copertura di posti di ruolo.

Art. 14
Risoluzione

Nell'ipotesi di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Art. 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Si intendono abrogati gli artt. 7 e ss. del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 135/2009.

2. Si considerano validi gli incarichi di insegnamento attribuiti in base a bandi di valutazione comparativa indetti dalle strutture di riferimento fino alla data del 28 gennaio 2011, secondo la normativa vigente.